

STATUTO

CON..TATTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CASTELFRANCO VENETO TV VIA
OSPEDALE 10

Numero REA: TV - 426321

Codice fiscale: 05110620266

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 12-04-2023 - Statuto completo	2
--	---

-- Allegato "B" al n. 21258 di rep. e al n. 13616 di racc. --
----- STATUTO DEL CONSORZIO -----
----- "CON..TATTO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE" -----
TITOLO I - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - DISCIPLINA DI RI-
FERIMENTO -----
Art. 1 - Denominazione e sede -----
E' costituito, sotto forma di società cooperativa, un consor-
zio di cooperative sociali denominato: "CON..TATTO società
cooperativa sociale". Esso può utilizzare la denominazione
abbreviata di "CON..TATTO s.c.s.". -----
La sede è fissata nel Comune di Castelfranco Veneto. -----
Il Consiglio di Amministrazione può istituire sedi secondar-
ie, agenzie ed uffici anche in altre località. -----
Art. 2 - Durata -----
La durata del Consorzio è fissata fino al 31 (trentuno) di-
cembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con
deliberazione dell'assemblea anche prima della data di sca-
denza. -----
Art. 3 - Normativa generale -----
Al Consorzio si applicano le disposizioni previste nel pre-
sente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, quelle
contenute nel Titolo VI del codice civile nonché, in quanto
compatibili, quelle previste dal Titolo V del codice medesi-
mo, in materia di società a responsabilità limitata. -----
Art. 4 - Normativa speciale -----
Al Consorzio si applicano: -----
- tutte le leggi speciali in materia di cooperative e, in
particolare, le disposizioni della Legge 381/1991; -----
- in quanto compatibili, le disposizioni del D. Lgs. n. 112
del 3 luglio 2017 in base al quale, ai sensi dell'art. 1 com-
ma quarto, le cooperative sociali e i loro consorzi acquisi-
scono di diritto la qualifica di impresa sociale; -----
- in quanto compatibili, le norme del D. Lgs. n. 117 del
2017 (di seguito CTS) che all'art. 4 qualifica le cooperati-
ve sociali come Enti del Terzo Settore. -----
TITOLO II - REGIME MUTUALISTICO - SCOPO - OGGETTO - ESERCI-
ZIO DELL'ATTIVITA' -----
Art. 5 - Regime mutualistico -----
La cooperativa è un Consorzio sociale ai sensi dell'art. 8
della Legge 381/1991 e intende orientare la gestione sociale
al conseguimento degli obiettivi ivi previsti. -----
Sulla base dell'art. 111 septies delle Disposizioni di attua-
zione del codice civile e disposizioni transitorie, il Con-
sorzio si considera cooperativa a mutualità prevalente ai
senso dell'art. 2512 e seguenti del codice civile indipenden-
temente dai requisiti ivi riportati. -----
Art. 6 - Scopo sociale -----
Il Consorzio si ispira ai principi che sono alla base del mo-
vimento cooperativo ed in rapporto ad essi agisce. -----
Questi principi sono la mutualità, la solidarietà, l'associa-

zionismo tra cooperative, il rispetto della persona, la priorità dell'uomo, la democraticità interna ed esterna. -----
Il Consorzio persegue la cultura: -----
dell'estensione dei diritti di cittadinanza, -----
della inclusione sociale, -----
della riabilitazione, -----
della de-istituzionalizzazione e della prevenzione alla istituzionalizzazione. -----
In tal senso, nell'ambito dei servizi riabilitativi per le persone con disabilità ed altre fragilità, si pone la finalità di evitare sistemi autoreferenziali tendenti a perpetuare le condizioni di marginalità e di esclusione attraverso l'assistenza e la re-istituzionalizzazione, sulla base della predisposizione di progetti di vita riabilitativi individualizzati e collettivi. -----
Operando secondo questi principi il Consorzio intende perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'inclusione sociale dei cittadini attraverso il sostegno ed il coordinamento delle cooperative socie e la loro integrazione con altri soggetti pubblici e privati, soci e non. -----
In relazione a ciò il Consorzio potrà aderire a una delle organizzazioni riconosciute di rappresentanza assistenza e tutela, ai suoi organismi periferici provinciali o regionali nella cui giurisdizione ha la propria sede sociale e alle sue articolazioni di categoria o di settore. -----
Potrà dare altresì adesione ad altri organismi associativi, economici o sindacali che si propongono iniziative a carattere mutualistico, cooperativistico e solidaristico. -----
Potrà, infine, stipulare contratti per la partecipazione a gruppi cooperativi paritetici, ai sensi dell'art. 2545 septies del codice civile, previa deliberazione da parte dell'assemblea dei soci. -----
Art. 7 - Oggetto sociale -----
Il Consorzio, con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci, ha per oggetto la gestione diretta, o attraverso i propri associati, di percorsi riabilitativi e di assistenza per le persone con disabilità ed altre fragilità. -----
A tal fine il Consorzio potrà: -----
1) gestire centri residenziali e centri diurni polivalenti per persone con disabilità ed altre fragilità, nonché gestire il cohousing sociale; -----
2) gestire i servizi accessori alla residenzialità quali pulizie, ristorazione, verde e piccole manutenzioni; -----
3) gestire servizi di autotrasporto di persone e cose correlati ai servizi presi in gestione dal Consorzio; -----
4) gestire la partecipazione a gare di appalto di enti pubblici o privati nel settore della disabilità ed altre fragilità, assegnandone la gestione totale o parziale alle cooperative consorziate; -----

5) stipulare convenzioni per la gestione di servizi sociali nell'area della disabilità ed altre fragilità con le scuole ed altri enti del territorio (Associazioni di volontariato, di quartiere, culturali, ecc.); -----

6) stimolare la collaborazione tra le cooperative associate con finalità di promozione umana e di inserimento sociale dei cittadini in genere, con particolare attenzione a coloro che soffrono condizioni di svantaggio e di emarginazione, anche coordinando l'attività tra le cooperative stesse in modo da renderla più produttiva ed incisiva sul tessuto sociale; -

7) acquistare, costruire, ristrutturare, stipulare contratti di locazione e/o comodato e/o comunque prendere in uso locali da destinare alla gestione dei progetti riabilitativi e di vita; -----

8) gestire attività di formazione professionalizzante sulle tematiche relative alla disabilità ed altre fragilità, realizzate anche con l'ausilio della Regione Veneto, del Fondo Sociale Europeo, del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale e di altri enti ed istituzioni pubbliche e private, volte a stimolare ed accrescere le specifiche competenze e professionalità degli associati; -----

9) attuare iniziative di informazione e sensibilizzazione dei cittadini e degli enti pubblici sui problemi sociali e della comunità, anche attraverso l'istituzione di rapporti di collaborazione con le Associazioni territoriali che operano sui problemi della disabilità ed altre fragilità; -----

10) coordinare il rapporto con gli Enti pubblici e con le Associazioni del Volontariato e dei Familiari delle persone con disabilità ed anche di altre fragilità; -----

11) assumere interessenze e partecipazioni in cooperative, consorzi ed altre società; -----

12) costituire società in partecipazione con Enti Pubblici e/o con Enti Privati per la gestione di servizi sociali e la realizzazione di quote di promozione e sviluppo del settore cooperativo, di quello non profit e del volontariato; -----

13) predisporre marchi e denominazioni sociali specifici con cui contraddistinguere i propri servizi. -----

Il Consorzio può svolgere ogni altra attività connessa all'oggetto sociale nonché compiere, in via non prevalente e del tutto strumentale, e comunque non nei confronti del pubblico, tutte le operazioni commerciali, finanziarie, mobiliari e immobiliari necessarie per il raggiungimento dell'oggetto sociale. -----

Il Consorzio, inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, nel rispetto della vigente normativa, potrà in base ad apposito regolamento, raccogliere finanziamenti dai soli soci, esclusivamente ai fini dell'oggetto sociale e nel rispetto della normativa vigente in materia. E' pertanto tassativamente vietata la raccolta di risparmio tra il pubblico sotto ogni forma. -----

Inoltre, con delibera del Consiglio di Amministrazione, potrà concedere avalli, fidejussioni, prestiti e assumere interessenze e partecipazioni in imprese che svolgono attività economiche integrative e simili e potrà associarsi ad altre cooperative e consorzi per rendere più efficace la propria azione. -----
Potrà, altresì, costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31 gennaio 1992 n. 59 ed eventuali modificazioni e integrazioni. -----
Art. 8 - Esercizio dell'attività -----
Il Consorzio, nello svolgimento della propria attività, si avvarrà, prevalentemente, delle prestazioni di servizi dei propri soci; comunque, potrà svolgere la propria attività avvalendosi anche di soggetti diversi dai soci. -----
- TITOLO III - SOCI SOVVENTORI ED ALTRI STRUMENTI FINANZIARI -
Art. 9 - Soci sovventori -----
Fermo restando le disposizioni di cui al Titolo IV del presente statuto, possono essere ammessi al Consorzio soci sovventori, di cui all'art. 2526 del codice civile. -----
Rientrano in tale categoria anche i soci sovventori disciplinati dall'art. 4 della legge 31 gennaio 1992 n. 59. -----
Il rapporto tra il Consorzio ed i soci sovventori è definito dalla legge e da quanto previsto in apposito regolamento interno da approvarsi da parte dell'Assemblea dei Soci. -----
Art. 10 - Conferimento e quote dei soci sovventori -----
I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da quote nominative trasferibili del valore nominale di Euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero) ciascuna. -----
Art. 11 - Alienazione delle quote dei soci sovventori -----
Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea dei soci in occasione della emissione dei titoli, le quote dei soci sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del Consiglio di Amministrazione. -
In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire le quote, il Consiglio di Amministrazione provvederà ad indicare altro soggetto gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere al soggetto indicato. -----
Il socio sovventore che intenda trasferire le quote deve comunicare al Consiglio di Amministrazione il proposto acquirente e lo stesso Consiglio di Amministrazione deve pronunciarsi entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione. -----
Art. 12 - Modalità di emissione e diritti amministrativi dei soci sovventori -----
L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve es-

sere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea dei soci, con la quale devono essere stabiliti: -----

a) l'importo complessivo dell'emissione; -----

b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dal Consiglio di Amministrazione, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote emesse; -----

c) il termine minimo di durata del conferimento; -----

d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a 2 (due) punti rispetto al dividendo previsto per i soci cooperatori; -----

e) i diritti patrimoniali in caso di recesso. -----

A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle quote che siano anche soci cooperatori, spetta 1 (uno) voto indipendentemente dall'ammontare dei conferimenti. -----

In ogni caso, i soci sovventori non possono esprimere più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati nell'Assemblea. -----

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, l'incidenza dei voti spettanti ai soci sovventori sarà ridotta, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuiti per legge ed il numero di voti da essi portati. -----

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno sul fondo costituito mediante i conferimenti dei soci sovventori solo per la parte di perdita che eccede il valore nominale complessivo delle quote dei soci cooperatori. -----

La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fini dell'emissione dei titoli. -----

Ai soci sovventori, in considerazione dell'interesse che essi hanno nell'attività sociale, è riservata la nomina di almeno un amministratore, nonché di un liquidatore in caso di scioglimento della cooperativa. Tale nomina sarà deliberata a maggioranza dei voti spettanti ai soli soci sovventori. La deliberazione dell'assemblea di emissione delle quote destinate ai soci sovventori può prevedere la nomina da parte di tale categoria di un numero maggiore di amministratori, purché non superiore ad un terzo dei complessivi membri dell'organo. -----

Art. 13 - Recesso dei soci sovventori -----

Oltre che nei casi previsti dalla legge, ai soci sovventori spetta il diritto di recesso qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'Assemblea in sede di emissione delle quote a norma del precedente arti-

colo. -----
Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori. -----
----- **TITOLO IV - SOCI** -----
Art. 14 - Requisiti dei soci -----
Il numero dei soci cooperatori è illimitato e variabile, ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. ----
Possono essere soci le persone giuridiche, enti ed associazioni tra quelli di seguito indicati che, non avendo interessi contrastanti con quelli del Consorzio, intendono perseguirne gli scopi sociali: -----
- le cooperative sociali, sia di tipo "A" che di tipo "B" o "C"; -----
- tutte le cooperative che intendono condividere operativamente le finalità e le attività promosse dal Consorzio; ----
- gli Enti del Terzo Settore; -----
- gli enti pubblici o privati, società pubbliche o private e tutte le associazioni che, in relazione a programmi o progetti definiti, intendono realizzare con il Consorzio stabili convergenze operative. -----
Ai sensi della legge 381/91 la base sociale dovrà essere formata, in misura non inferiore al 70% (settanta per cento), da cooperative sociali e loro consorzi. -----
Non possono essere soci le cooperative o gli enti in stato di liquidazione o sottoposti a procedure concorsuali. -----
La responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali è limitata all'ammontare delle quote sottoscritte. -----
Qualora la società abbia provveduto alla creazione di fondi per lo sviluppo tecnologico e per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale, potranno essere soci della cooperativa le persone giuridiche e gli enti collettivi che, identificandosi negli scopi sociali, si rendono disponibili a provvedere al finanziamento della cooperativa; detti soci apparterranno alla categoria dei soci sovventori. -----
Possono inoltre essere soci le persone giuridiche pubbliche e private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali. -----
Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del Libro Soci in base all'appartenenza a ciascuna delle categorie suindicate. -----
Art. 15 - Soci Cooperatori -----
La cooperativa definisce soci cooperatori coloro che: -----
- concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa; -----
- partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda; -----
- contribuiscono alla formazione del capitale sociale e par-

tecipano al rischio, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione; -----
- mettono a disposizione i propri servizi, le proprie risorse e le proprie opportunità; -----
- svolgono servizi per conto del Consorzio. -----

Art. 16 - Domanda di ammissione -----

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta che dovrà contenere almeno i seguenti dati ed elementi: -----

- a) denominazione sociale, sede ed oggetto sociale, data della costituzione; -----
- b) numero dei soci; -----
- c) l'ammontare delle quote che si propone di sottoscrivere che non dovrà comunque mai essere inferiore a 40 (quaranta) quote, né superiore al limite massimo fissato dalla legge; --
- d) la categoria dei soci tra i quali si intende essere inseriti; -----
- e) la dichiarazione di rispettare il presente Statuto, i Regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli Organi Sociali. -----

Alla domanda devono essere allegati, sottoscritti dal legale rappresentante, i seguenti documenti: -----

- 1) copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente al momento della domanda; -----
- 2) estratto della delibera dell'organo sociale che ha deliberato l'adesione se l'organo è collegiale; -----
- 3) bilancio dell'ultimo esercizio; -----
- 4) ogni altro documento che il Consiglio di Amministrazione del Consorzio ritenga utile ed abbia richiesto. -----

Di ogni modifica che dovesse essere apportata allo statuto degli enti associati dovrà essere data comunicazione al Consorzio entro 30 (trenta) giorni dall'avvenuta approvazione della modifica stessa. -----

Art. 17 - Procedura di ammissione -----

Il Consiglio di Amministrazione, accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni di cui all'Art. 14 e l'inesistenza di cause di incompatibilità, delibera entro 60 (sessanta) giorni sulla domanda e stabilisce le modalità ed i termini per il versamento del capitale sociale. -----

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci. -----

In caso di rigetto della domanda di ammissione, il Consiglio di Amministrazione deve motivare entro 60 (sessanta) giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato. -----

In tal caso, l'aspirante socio può, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione. -----

Nel caso di deliberazione assembleare difforme da quella del

Consiglio di Amministrazione quest'ultimo è tenuto a recepi-
re quanto stabilito dall'Assemblea con deliberazione da assu-
mersi entro 30 (trenta) giorni dalla data dell'assemblea
stessa. -----
Il Consiglio di Amministrazione illustra nella relazione di
bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguar-
do all'ammissione di nuovi soci. -----
Art. 18 - Obblighi dei soci cooperatori -----
I soci sono obbligati a versare con le modalità ed i termini
che verranno indicati dall'organo amministrativo: -----
- le quote sottoscritte; -----
- l'eventuale sovrapprezzo deliberato dall'assemblea; -----
- l'eventuale tassa di ammissione deliberata dall'organo am-
ministrativo. -----
I soci sono inoltre obbligati: -----
- ad osservare lo statuto e gli eventuali Regolamenti inter-
ni, nonché le delibere assunte dall'assemblea dei soci o dal
Consiglio di Amministrazione; -----
- a contribuire al perseguimento degli scopi sociali parteci-
pando all'attività sociale nelle forme e nei modi stabiliti
dall'assemblea dei soci e dal Consiglio di Amministrazione; -
- con riferimento ai servizi svolti dal Consorzio a non par-
tecipare direttamente alle gare di appalto o alla sottoscri-
zione di convenzioni se non previa autorizzazione espressa
del Consiglio di Amministrazione del Consorzio; -----
- a non svolgere azioni in contrasto con le attività del Con-
sorzio; -----
- a partecipare alle iniziative che il Consorzio porrà in es-
sere per tutte le cooperative consorziate. -----
Art. 19 - Diritti dei soci -----
I soci hanno diritto di esaminare il libro dei soci ed il li-
bro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea dei
soci e di ottenerne estratti a proprie spese. -----
Hanno inoltre diritto ad esaminare il libro delle adunanze e
delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione ed il
libro delle deliberazioni del comitato esecutivo, se esisten-
te. L'esercizio di quest'ultimo diritto è possibile attraver-
so un rappresentante, eventualmente assistito da un profes-
sionista di sua fiducia. -----
Tali diritti non spettano ai soci in mora per la mancata ese-
cuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbli-
gazioni contratte con la cooperativa. -----
Art. 20 - Recesso -----
Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il so-
cio: -----
a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione; -----
b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungi-
mento degli scopi sociali. -----
La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con lette-
ra raccomandata al Consorzio. Il Consiglio di Amministrazio-

ne deve esaminarla entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezio-
ne per verificare la ricorrenza o meno dei motivi che, a nor-
ma di legge e del presente statuto, legittimano il recesso. -
Se i presupposti del recesso non sussistono, il Consiglio di
Amministrazione deve darne immediata comunicazione al socio. -
Il socio, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della
comunicazione, può proporre opposizione innanzi al Tribunale.

Art. 21 - Esclusione -----

L'esclusione è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione,
oltre che nei casi previsti dalla legge nei confronti del so-
cio cooperatore che: -----

a) non risulti avere o abbia perduto i requisiti previsti
per l'ammissione in cooperativa; -----

b) venga meno al comune intento di perseguire gli scopi so-
ciali, non osservando le disposizioni statutarie e le delibe-
razioni dell'assemblea dei soci e del Consiglio di Ammini-
strazione ovvero non partecipando in modo assiduo alla vita
del Consorzio; -----

c) non adempia agli obblighi indicati all'art. 18; -----

d) senza giustificato motivo, non adempia puntualmente agli
obblighi assunti a qualunque titolo verso il Consorzio o si
renda moroso nel pagamento delle quote sottoscritte; in que-
sti casi il socio moroso deve essere invitato a mezzo lette-
ra raccomandata a mettersi in regola coi pagamenti e l'esclu-
sione può avere luogo soltanto trascorsi due mesi dal detto
invito e sempre che il socio si mantenga inadempiente; -----

e) in qualunque modo danneggi o tenti di danneggiare moral-
mente o materialmente il Consorzio o fomenti dissidi o disor-
dini tra i soci; -----

f) senza preventiva autorizzazione scritta del Consiglio di
Amministrazione prenda parte in imprese che abbiano interes-
si o svolgano attività contrastanti con quelli del Consorzio;

g) non ottemperi alle obbligazioni derivanti dal presente
Statuto, dai Regolamenti interni, dalle deliberazioni legal-
mente adottate dagli organi sociali; -----

h) sia stato sottoposto a procedura di liquidazione coatta
amministrativa o a fallimento o ad altra procedura concorsua-
le. -----

Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro 60
(sessanta) giorni dalla comunicazione, può proporre opposi-
zione davanti al Tribunale. -----

Art. 22 - Diritti conseguenti al recesso o all'esclusione ----

I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rim-
borso del capitale da essi effettivamente versato ed even-
tualmente rivalutato. -----

La liquidazione - eventualmente ridotta in proporzione alle
perdite imputabili al capitale - avrà luogo sulla base del
bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo sciogli-
mento del rapporto sociale. -----

La liquidazione non comprende il rimborso del sovrapprezzo,

ove versato. -----
Il rimborso del capitale sociale effettivamente versato deve essere fatto entro il termine massimo di 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio stesso. -----
Il rimborso della frazione di capitale assegnata al socio può avvenire in più rate, unitamente agli interessi legali, entro un termine massimo di 5 (cinque) anni. -----
- **TITOLO V - PATRIMONIO SOCIALE - BILANCIO E RIPARTO DEGLI UTILI** -----
Art. 23 - Patrimonio sociale -----
Il patrimonio del Consorzio è costituito: -----
1) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato: -----
- da un numero variabile di quote dei soci cooperatori, ciascuna del valore di Euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero); -----
- dalle quote dei soci sovventori, ciascuna del valore di almeno Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero), confluenti nei fondi per lo sviluppo tecnologico e per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale; -----
2) dalla riserva legale formata con gli utili di cui al successivo Art. 24 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi; -----
3) dall'eventuale sovrapprezzo quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del presente Statuto e delle deliberazioni degli organi sociali; -----
4) dalle riserve straordinarie; -----
5) da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea e/o previsto per legge; -----
6) da qualunque liberalità che pervenisse al Consorzio per essere impiegata ai fini del raggiungimento degli scopi sociali. -----
Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per Statuto non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento del Consorzio. --
Per le obbligazioni sociali risponde soltanto il Consorzio con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle quote sottoscritte. -----
Nessun utile può essere distribuito ai soci cooperatori; l'eventuale eccedenza attiva del bilancio deve essere destinata al fondo riserva legale e a fondo riserva indivisibile, dedotta la quota degli utili netti destinata ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dall'art. 8 della legge 31 gennaio 1992 n. 59 ed eventualmente delle quote assegnate ai soci sovventori come previsto dal successivo Art. 24. -----
Art. 24 - Esercizio sociale e bilancio -----
L'esercizio sociale va dal giorno 1 (uno) gennaio al giorno 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. -----
Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Ammini-

strazione provvede alla redazione del progetto di bilancio in base ai principi e alle disposizioni di legge in materia. - Il progetto di bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto del Consorzio, segnalate dal Consiglio di Amministrazione nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio. ----- L'assemblea dei soci che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli: -----

- a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore al 30% (trenta per cento); -----
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 59/1992, nella misura prevista dalla legge medesima; -----
- c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 59/1992; -----
- d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente. -----

L'assemblea dei soci può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili. -----

L'assemblea dei soci può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soci sovventori in misura non superiore a quella massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente. -

Art. 25 - Trasferimento delle quote dei soci operatori ----

Il socio che intende trasferire la propria quota deve darne comunicazione scritta all'Organo amministrativo con lettera raccomandata con avviso di ricevimento. -----

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta con lettera raccomandata con avviso di ricevimento. -----

Decorso tale termine il socio è libero di trasferire la propria quota ed il Consorzio deve iscrivere nel libro soci l'acquirente, a condizione che abbia i requisiti richiesti per l'ammissione. -----

Il provvedimento che nega al socio cooperatore l'autorizzazione al trasferimento della quota di partecipazione deve essere motivato. Contro tale diniego il socio può entro 60 (sessanta) giorno dal ricevimento della comunicazione, proporre opposizione all'autorità giudiziaria. -----

----- **TITOLO VI - GOVERNO DEL CONSORZIO** -----

Art. 26 - Organi sociali -----

Sono organi del Consorzio: -----

- a) l'assemblea dei soci; -----

b) il Consiglio di Amministrazione; -----
c) l'organo di controllo se nominato. -----
Art. 27 - Assemblea dei soci -----
L'assemblea dei soci deve riunirsi almeno una volta all'anno ed è composta da tutti i soci in regola con il versamento delle quote di competenza previste dal presente statuto e/o deliberate dal Consiglio di Amministrazione nei modi e nei termini stabiliti dalla legge, dal presente Statuto ovvero dalle deliberazioni dell'assemblea dei soci e del Consiglio di Amministrazione. -----
La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi, a cura del Consiglio di Amministrazione, mediante avviso trasmesso con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento (quali la lettera raccomanda a.r. o a mano controfirmata per ricevuta o l'e-mail) inviati agli indirizzi espressamente comunicati dai soci e risultanti dal Libro Soci. -----
L'avviso deve contenere l'ordine del giorno, il luogo (nella sede sociale o altrove purché in Italia), la data e l'ora della prima e della seconda convocazione e deve essere trasmesso ai soci almeno otto giorni prima della data stabilita per l'assemblea. -----
La seconda convocazione deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima convocazione. -----
In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'assemblea dei soci si reputa validamente costituita quando ad essa partecipano tutti i soci con diritto di voto e tutti gli Amministratori e componenti dell'Organo di controllo - ove nominati - siano presenti o risultino portati a conoscenza della riunione e nessuno si sia opposto alla trattazione degli argomenti. -----
L'opposizione scritta all'assemblea dei soci ovvero alla trattazione di uno o più degli argomenti all'Ordine del Giorno deve pervenire presso la sede legale del Consorzio a mezzo lettera raccomandata, telegramma o posta elettronica certificata almeno un giorno prima dello svolgimento dell'Assemblea cui fa riferimento. -----
Art. 28 - Funzioni dell'assemblea dei soci -----
L'Assemblea dei soci: -----
1) delibera sugli indirizzi generali del Consorzio; -----
2) approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale; -----
3) approva il bilancio e destina gli utili; -----
4) delibera sulla emissione delle quote destinate ai soci sovventori stabilendone gli importi ed i caratteri di cui al precedente Titolo III; -----
5) procede alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione; -----
6) procede alla nomina dei componenti dell'Organo di Controllo; -----
7) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Am-

ministratori; -----
8) approva i Regolamenti interni; -----
9) delibera l'adozione di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci; -----
10) provvede alle modifiche dell'Atto Costitutivo e dello Statuto; -----
11) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei componenti dell'Organo di Controllo; -----
12) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge, dal presente Statuto, nonché sugli argomenti che il Consiglio di Amministrazione sottopone alla sua approvazione. -----
Art. 29 - Quorum costitutivi e deliberativi -----
L'assemblea dei soci è validamente costituita: -----
- in prima convocazione quando intervengono personalmente o per delega la metà più uno dei voti spettanti ai soci; -----
- in seconda convocazione qualunque sia il numero dei voti dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto di voto. -
Per la validità delle deliberazioni dell'assemblea dei soci è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati. -----
Quanto si tratta di deliberare sullo scioglimento anticipato del Consorzio o sulla sua trasformazione, l'assemblea per essere valida deve essere costituita, tanto in prima quanto in seconda convocazione, almeno dai tre quinti dei soci e le deliberazioni relative devono essere prese da tanti soci che rappresentino la maggioranza dei voti attribuiti a tutti i soci. -----
Art. 30 - Diritto di voto e rappresentanza in assemblea -----
Nelle assemblee dei soci hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti nel Libro Soci da almeno 90 (novanta) giorni e che non siano in mora nel pagamento delle quote sottoscritte, fermi rimanendo i limiti al diritto di voto previsti per i soci sovventori. -----
Ogni socio cooperatore ha un solo voto qualunque sia il numero delle quote possedute; per i soci sovventori si rinvia a quanto disposto al precedente Art. 12 del presente Statuto. -
I soci operatori che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio cooperatore avente diritto al voto. Ad ogni socio non possono essere conferite più di una delega. -----
I soci sovventori possono conferire delega solo nei limiti di legge. -----
Art. 31 - Presidenza dell'assemblea dei soci -----
L'assemblea dei soci è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in sua assenza, dal Vice-presidente del Consiglio di Amministrazione o da persona

designata dall'assemblea stessa con il voto della maggioranza dei presenti. -----
La nomina del segretario, che può essere scelto anche fra i non soci, è fatta dall'assemblea con la maggioranza dei voti presenti. -----
Il Presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni. -----
Art. 32 - Elezione e composizione del Consiglio di Amministrazione -----
Il Consiglio di Amministrazione è eletto dall'assemblea dei soci ed è composto da un numero di consiglieri determinato nella stessa assemblea comunque non inferiore a 5 (cinque) e non superiore a 11 (undici). -----
Salvo quanto previsto per i soci sovventori nei precedenti articoli, l'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purché la maggioranza degli amministratori sia scelta tra i soci cooperatori. -----
Il Consiglio di Amministrazione, nella prima riunione, elegge tra i propri membri il Presidente ed il Vice Presidente, se non vi abbia già provveduto l'assemblea dei soci in sede di nomina. -----
Il Consiglio di Amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli amministratori o ad un comitato esecutivo, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega. Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dalla legge in modo inderogabile, nonché i poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci, nonché le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci. Al Consiglio di Amministrazione spetta, sentito il parere dell'organo di controllo se nominato, determinare il compenso dovuto ai consiglieri che siano investiti di particolari cariche in conformità del presente Statuto. -----
Art. 33 - Rappresentanza legale -----
La firma sociale e la rappresentanza legale della società sono affidate anche in giudizio al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, nel caso di assenza o di impedimento al Vice Presidente secondo quanto nel prosieguo disposto. -----
Art. 34 - Durata in carica del Consiglio di Amministrazione, limiti alla rieleggibilità, cumulo di incarichi -----
Gli amministratori durano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Essi possono essere rieletti. -----
Salvo quanto previsto dall'art. 2475 ter del codice civile, gli amministratori possono ricoprire incarichi negli organi di amministrazione di altre imprese a condizione che ne diano apposita comunicazione alla prima assemblea utile. -----

Art. 35 - Riunioni e competenze del Consiglio di Amministrazione -----

Il Consiglio di Amministrazione è di norma convocato dal Presidente e, in caso di sua assenza, impedimento o inerzia, dal Vice Presidente. -----

La convocazione è fatta a mezzo lettera, telegramma o posta elettronica da spedirsi al domicilio degli amministratori e dei componenti dell'organo di controllo almeno 5 (cinque) giorni prima ovvero, nei casi urgenti, almeno un giorno prima della riunione. Le adunanze si intendono legalmente valide quando vi interviene la maggioranza degli amministratori in carica e dei componenti l'organo di controllo se nominato. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri presenti. -----

Le riunioni del consiglio di Amministrazione possono avvenire, laddove il presidente lo ritenga opportuno, anche attraverso audio e video conferenza; in tal caso tutti i partecipanti debbono comunque essere identificati dal presidente e deve essere consentito agli stessi di intervenire in tempo reale nella discussione e nella votazione, oltre che di scambiarsi documenti ed atti relativi agli argomenti trattati. --
La riunione si riterrà tenuta nel luogo in cui si trova il presidente, che sarà affiancato da un segretario; di tutto quanto sopra deve darsi atto nel verbale da redigersi a cura del presidente e del segretario e da sottoscrivere da entrambi. Una copia del verbale delle riunioni tenute in audio e video conferenza deve essere inviata ai consiglieri partecipanti. -----

Al Consiglio di Amministrazione competono, in via esclusiva, tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della cooperativa, salva la necessaria autorizzazione assembleare nei casi previsti dal presente Statuto e nel rispetto, in ogni caso, delle prescrizioni di cui all'art. 2512 e seguenti del codice civile in materia di mutualità prevalente. ----

Art. 36 - Sostituzione degli amministratori -----

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine o dimissioni ha effetto dal momento in cui l'organo amministrativo è stato ricostituito. In ogni caso gli amministratori rimasti in carica, quelli cessati e l'eventuale organo di controllo devono sottoporre alla decisione dei soci la ricostituzione dell'organo amministrativo nel più breve tempo possibile, e comunque entro trenta giorni. -----

Art. 37 - Presidente del Consiglio di Amministrazione -----

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza e la firma sociale limitatamente agli atti rientranti nell'oggetto sociale. -----

Il Presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze. -
Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori

nelle liti attive e passive riguardanti il Consorzio davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione. -----

Previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, può delegare parte dei propri poteri, al Vice Presidente o ad altro membro del Consiglio, nonché, con speciale procura, a dipendenti della società o a soggetti terzi. -----

Il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri. -----

In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue attribuzioni spettano al Vice Presidente. -----

Art. 38 - Organo di Controllo e revisione legale -----

I soci possono nominare un revisore legale, anche società di revisione legale, e/o un organo di controllo, quest'ultimo costituito, a scelta dell'assemblea dei soci, da un sindaco unico o da un collegio sindacale. -----

Quando è obbligatorio per legge, il nominato organo di controllo esercita anche la revisione legale, salvo che i soci provvedano alla nomina di un revisore legale attribuendo ad esso tale funzione. -----

La nomina dell'organo di controllo e/o del revisore è obbligatoria nei casi previsti dall'art. 2477 del codice civile. -

Nel caso di nomina di un organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni. -----

In caso di nomina del collegio sindacale questo è composto da tre sindaci effettivi e due supplenti. -----

I sindaci o il revisore restano in carica tre esercizi e sono rieleggibili e scadono alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. -----

Art. 39 - Riunioni in video conferenza -----

Tutte le riunioni degli organi sociali potranno essere convocate anche in video conferenza con partecipazione dei componenti da posti diversi a condizione che il presidente ed il segretario siano presenti nello stesso posto e che venga verificata e dichiarato per iscritto che tutti i partecipanti hanno collegamenti video ed audio funzionanti e che possono prendere visione dei documenti utilizzati nella riunione. ----

----- **TITOLO VII - SCIoglimento ED ALTRE DISPOSIZIONI** -----

Art. 40 - Scioglimento -----

Il Consorzio si scioglie per le cause previste dalla legge. -

Verificata la ricorrenza di una causa di scioglimento della cooperativa o deliberato lo scioglimento della stessa, l'assemblea, con le maggioranze previste per le modificazioni dell'atto costitutivo e dello Statuto, dispone, salvo quanto previsto per i soci sovventori dal presente statuto, in merito alla determinazione del numero e dei poteri dei liquidato-

ri, alla nomina degli stessi, al compenso ed ai criteri di liquidazione. -----
L'assemblea dispone inoltre in merito a quanto qui non previsto, ma obbligatorio per legge. -----
La società potrà, in qualunque momento, revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con delibera dell'assemblea dei soci, assunta con le maggioranze previste per le modificazioni dell'atto costitutivo e dello Statuto. -----
I soci che non abbiano concorso alle deliberazioni riguardanti la revoca dello stato di liquidazione hanno diritto di recedere. -----
Art. 41 - Devoluzione del patrimonio -----
In caso di scioglimento del Consorzio vi è l'obbligo di devoluzione dell'intero patrimonio sociale ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, dedotti nell'ordine: -----
a) il rimborso dei conferimenti effettuati dai soci sovventori eventualmente rivalutati; -----
b) il rimborso delle quote versate dai soci cooperatori eventualmente rivalutate. -----
Art. 42 - Clausole mutualistiche -----
I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati. In particolare ai sensi dell'articolo 2514 del codice civile la Cooperativa: -----
a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato; -----
b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi; -----
c) non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori; -----
d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. -----
Firmato: Munaretto Raffaella -----
 Marco Tottolo (L.S.) -----